

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2115 del 21/04/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele SS - Concessione per l'occupazione di area demaniale del torrente Parma in comune di Corniglio (PR), Procedimento PR23T0063 - Pratica 43517/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2241 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA ROSSI  
GIUSEPPE ANDREA ED EMANUELE SOCIETÀ SEMPLICE -  
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL  
TORRENTE PARMA IN COMUNE DI CORNIGLIO (PR),  
PROCEDIMENTO PR23T0063 - PRATICA 43517/2023**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*  
*Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e*  
DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

VISTA la domanda pervenuta il 21/12/2023 registrata al PG/2023/217844 del 21/12/2023 con cui la Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele Società Semplice, P.Iva 00601680341, ha richiesto la regolarizzazione di concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di mq 39.500 di pertinenza del Torrente Parma nel Comune di Corniglio (PR), ad uso agricolo seminativo, individuata al foglio 19, fronte dei mappali 147, 148, 167 e 531 del NCT del Comune di Corniglio (PR);

VERIFICATO che l’area oggetto di concessione è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

PRESO ATTO che, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 194583 in data

03/11/2025, ha comunicato che la concessione non dovrà comprendere le aree demaniali poste in fregio al corso d'acqua per una superficie complessiva stimata di 4988 m<sup>2</sup>, individuate come porzioni di terreno di cui al Foglio 19 fronte mappali 147, 148 e 167 del NCT del Comune di Corniglio (PR);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 2 del 03/01/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** delle espressioni favorevoli espresse da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2024/23431 del 06/02/2024);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Determinazione N. 541 del 31/10/2025, nota PG/2025/194583 del 03/11/2025);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione.

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 30/10/2024 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

**DATO ATTO**

- che in data 19/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- in data 19/03/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

**RITENUTO pertanto:**

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele Società Semplice, P.Iva 00601680341, la regolarizzazione di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parma, di mq 34.512 sita in Comune di Corniglio (PR), catastalmente identificata al foglio 19, fronte dei mappali 147, 148, 167 e 531 del NCT del Comune succitato, per uso agricolo seminativo, codice pratica PR23T0063;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 03/04/2026 (PG/2026/64564 del 09/04/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 206,55 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricata di Funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele Società Semplice, P.Iva 00601680341 (cod. pratica PR23T0063).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 19, fronte dei mappali 147, 148, 167 e 531 del NCT del Comune di Corniglio (PR), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 34.512, è destinata ad uso agricolo seminativo.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito

dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie e si allegano al presente documento, come parte integrante e sostanziale, le prescrizioni contenute:

- nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Parma, assunto al protocollo ARPAE n. PG/2026/38077 del 27/02/2026;
- nella Determinazione n. 541 del 31/10/2025, rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Romagna Occidentale, assunta al protocollo ARPAE n. PG/2025/194583 del 03/11/2025;

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.





**ESPRIME parere idraulico favorevole** al rilascio di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Parma per uso agricolo in Comune di Corniglio (PR), nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) dovrà essere mantenuto il decoro delle aree demaniali concesionate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente;
- 2) all'interno delle aree demaniali è fatto divieto di realizzare fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, senza opportuna autorizzazione di questo Ufficio;
- 3) è fatto divieto di stoccare rifiuti di qualsiasi genere e tipo all'interno dell'area demaniale, effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali dal suolo e sottosuolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna;
- 4) dovrà essere garantito l'accesso ai corsi d'acqua demaniali, così come previsto dal R.D. 523/1904, che vieta (art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
- 5) al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto, di cose ed attrezzi;
- 6) le aree da destinare a piantumazione arborea ex D.G.R. n. 1717/2021 dovranno in via prioritaria occupare l'area marginale più prossima alla sponda torrentizia, al fine di costituire una barriera naturale di mitigazione;
- 7) essendo le aree in oggetto a rischio alluvionamento, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento meteo, idraulici ed idrogeologici emessi dall'autorità preposta, affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa; si rammenta che tutti i documenti ed i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

GG/AP



**DETERMINAZIONE N. 541 DEL 31/10/2025**

**OGGETTO: EDG 4519.25 - PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – NULLA OSTA SU RILASCIO DI CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE PARMA AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI CORNIGLIO, RIF. PRATICA N. 43517/2023. RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA ROSSI GIUSEPPE ANDREA ED EMANUELE S.S.**

**IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali**

**VISTI:**

- la L.R. 46 del 24/04/1995 istitutiva del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra come modificata dalla L.R. n 22 del 30/11/2009, dalla L.R. 24 del 23/12/2011 e dalla L.R. n 13 del 30/07/2019;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)”;
- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la L.R. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 “Legge Europea per il 2021”;
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell’08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell’Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 “Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell’Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 “Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 “Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000”;
- la D.G.R. dell’Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 “Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 “Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)”;



- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 "Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.11 del 23.12.2024 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.03.2025;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.3 del 01.04.2025 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.12.2025;



**VISTA** la nota prot. n. 0155679 del 02/09/2025, acquisita in pari data al prot. n. 4519 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE SAC di Parma ha trasmesso la richiesta della Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele S.S., relativa al rilascio di concessione con regolarizzazione, di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma ad uso agricolo, posta in località Beduzzo, Comune di Corniglio, identificata al Foglio 19 fronte mappali 147, 148, 167 e 531 del catasto terreni;

**CONSIDERATO CHE**, come si evince dalla documentazione presentata:

- la richiesta di concessione riguarda un'area demaniale di ettari 3,95, posta in sponda sinistra del torrente Parma destinata alla coltivazione di seminativi in rotazione;
- la regolarizzazione prevede l'ottemperanza alle condizioni della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1717/2021 mediante realizzazione di impianto forestale avente densità di 1000 piante /ha;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi del comma 2 art. 15 della L.R. 7/2004, le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette sono di norma concesse agli enti di gestione di tali aree naturali a titolo gratuito per fini di salvaguardia e ripristino ambientale;
- è stata verificata la decadenza degli obblighi derivati dalla D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1717/2021;
- è opportuno che parte dell'area demaniale posta in fregio al corso d'acqua non sia sottoposta a lavorazione agricola, per consentire la ricostituzione dell'ambiente fluviale e favorire il consolidamento della sponda, con particolare riferimento ai terreni demaniali individuati al Foglio 19 fronte mappali 147, 148 e 167;
- i terreni demaniali richiesti in concessione sono privi di elementi naturali;
- i terreni demaniali richiesti in concessione ricadono nell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

**Ritenuto** di provvedere in merito, per propria competenza;

#### **DETERMINA**

- 1. DI RILASCIARE** nulla-osta all'istanza di concessione demaniale con regolarizzazione relativa a terreni posti in sponda sinistra del Torrente Parma in località Beduzzo, comune di Corniglio, a favore della Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele S.S., Rif. Pratica N. 43517/2023, identificati al Foglio 19 fronte mappale 147, 148, 167 e 531 del catasto terreni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - la concessione non dovrà comprendere le aree demaniali poste in fregio al corso d'acqua individuate, in termini di massima, nell'elaborato cartografico allegato al presente atto;
  - l'area non oggetto di concessione, per una superficie complessiva stimata di 4988 m<sup>2</sup>, comprende porzioni di terreno di cui al Foglio 19 fronte mappali 147, 148 e 167;
  - il rilievo e il calcolo definitivo della superficie demaniale da stralciare e quella residua che può essere concessa sono a carico del richiedente;



- per l'individuazione delle aree di cui sopra si prenda a riferimento i punti/vertici posti sulla linea di confine dell'area demaniale richiesta in concessione, indicati negli elaborati progettuali TAVOLA 1 "Planimetria catastale" e "Relazione tecnico descrittiva", in particolare la serie compresa tra i numeri 203, 204, 205, 206, 207 e 208 e quella tra 209, 210, 211, 212, 213 e 214;
  - nell'area demaniale in concessione non potranno essere depositati materiali e/o realizzate opere e/o manufatti, nemmeno in via temporanea o provvisoria;
  - i terreni demaniali dovranno essere condotti con rotazioni e coltivazioni ordinarie tipiche del comprensorio agricolo di riferimento;
2. **DI RICHIEDERE** ad ARPAE-SAC che la concessione sia rilasciata senza tacito rinnovo a scadenza e che le sopra indicate prescrizioni siano riportate nel relativo disciplinare;
3. **DI ALLEGARE** alla presente l'elaborato cartografico che riporta, in termini di massima, l'area demaniale da stralciare da quella richiesta in concessione;
4. **DI DARE ATTO** che il presente parere ambientale si intende rilasciato nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
  - va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
  - va trasmessa ad Arpae-SAC di Parma e per conoscenza al comune di Corniglio, alla Società Agricola Rossi Giuseppe Andrea ed Emanuele S.S. tramite il tecnico incaricato geom. Danilo Prevoli ([danilo.prevoli@geopec.it](mailto:danilo.prevoli@geopec.it)), al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Corniglio;
  - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area  
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**